



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Fermo

R.G. 22-1//2023

in persona dei magistrati:

Bruno Castagnoli	Presidente
Sara Marzialetti	Consigliere
Francesco De Perna	Consigliere relatore

nel procedimento n. 22-1/ /2023 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

PATRIZIO MATTIOLI, residente in Grottammare, via Marconi, n. 35, C.F.: MTTPRZ55S25E2070 , elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. LUISA GIUSEPPINA FIOCCHI (C.F.: FCCLGS69R64Z700Y), in San Benedetto del Tronto, c.so Mazzini, n. 11;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: RICORSO LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

- Visto il ricorso depositato in data 06/04/2023 da PATRIZIO MATTIOLI per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che il ricorrente è residente in Grottammare, via Marconi, n. 35, e che quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Fermo;

- rilevato che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- considerato che il ricorrente rientra tra i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi, in quanto non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;
- atteso che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice della Crisi, in quanto, in ragione dei debiti sullo stesso gravanti in rapporto al proprio patrimonio, non è in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII, contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- evidenziato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, Codice della Crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali;
- ritenuto che pertanto la domanda soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

aperta la liquidazione controllata del patrimonio di PATRIZIO MATTIOLI
, residente in Grottammare, via Marconi, n. 35, C.F.:
MTTPRZ55S25E207O

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Francesco De Perna e liquidatore il Gestore già
incaricato dall'OCC dott. Simeone Valentini;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente
sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti
dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale,
a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta
elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di
ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si
applica l'art. 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di
liquidazione;

DISPONE

L'inserimento della sentenza, a cura del Liquidatore, nel sito internet del
Tribunale con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli
relativi a familiari ed a minori;

FISSA

ex art. 269, comma 4, CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 800,00 mensili netti, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 3 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;

MANDA

alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al Liquidatore.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 9 maggio 2023.

Il Consigliere relatore/estensore

Francesco De Perna

Il Presidente

Bruno Castagnoli